



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI

DGPQAI – Pqai 6 - Libro genealogico del cavallo trotatore italiano

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

DENUNCIA DI NASCITA CAVALLO TROTTATORE

da inviare entro 30 giorni dall'evento

a mezzo PEC all'ANACT (anactcertificati@pec.it)

Il sottoscritto

PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO* della fattrice al momento del parto					
*(N.B. prima della nascita del puledro deve essere verificata la corretta intestazione della proprietà della fattrice all'allevatore)					
Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)			Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)		
Comune o Stato estero di nascita		Data di nascita ____/____/____	Telefono	PEC (obbligatoria) / eMail	Perc. di proprietà ____%
Residenza: Via	Num. civico	Località (se diversa dal comune)	CAP	Comune	Provincia
Cod. ASL	Codice Fiscale Persona Fisica		Codice Fiscale persona Giuridica		
Comproprietari:			Percentuale di proprietà	Telefono	
_____			_____ %	_____	
_____			_____ %	Posta elettronica	
_____			_____ %	_____	

dichiara che è nato un puledro da:

STALLONE	FATTRICE*			
Nome: _____ Naz: _____ Anno: _____	Nome: _____ Naz: _____ Anno: _____			
*INDICARE SE LA FATTRICE E' STATA INSEMINATA IN: ITALIA <input type="checkbox"/> ESTERO <input type="checkbox"/> (nel caso in cui la fattrice sia stata temporaneamente esportata all'estero per essere inseminata deve risultare nella banca dati del MASAF l'emissione, su richiesta dell'allevatore, del certificato di esportazione temporanea; sia nel caso di esportazione temporanea che in casi o di importazione definitiva della fattrice, deve essere allegata alla denuncia la "scheda del registro stalla" estratta da VETINFO e il TRACES attestanti il rientro o l'arrivo della fattrice in Italia)				
	SESSO	DATA DI NASCITA	EMBRYO-TRANSFER	FATTRICE RICEVENTE (da indicare in caso di embryo-transfer)
PULEDRO		____/____/____	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GEMELLO (*)		____/____/____		

(*) escluso in caso di embryo-transfer.

DATI RELATIVI AL LUOGO DOVE È NATO IL PULEDRO (obbligatori).	
<i>L'ubicazione deve corrispondere a quella della fattrice in BDN al momento della nascita.</i>	
<i>In caso di embryo transfer anche la <u>fattrice ricevente</u> deve risultare in BDNE stesso codice ASL del luogo nascita del puledro.</i>	
Codice Fiscale	Codice Aziendale rilasciato dalla ASL
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Il codice fiscale deve corrispondere a quello dell'Azienda a cui è stato rilasciato il codice ASL, dove sono ubicati la fattrice e il puledro al momento della nascita. Nel caso in cui i predetti dati non corrispondano a quelli della BDN oppure l'ubicazione della fattrice in BDN non corrisponda a quella del puledro, la denuncia non può essere inserita nella banca dati del MASAF e non sarà neanche possibile inserirla on line. Il puledro non risulterà presente in BDN (VETINFO) e non potrà essere avviata l'istruttoria per l'identificazione ai fini dell'iscrizione al Libro genealogico di riferimento e al rilascio del passaporto.</i>	
Denominazione Azienda	
Indirizzo	Telefono
<input type="text"/>	<input type="text"/>

DATI RELATIVI AL LUOGO DOVE EFFETTUARE L'IDENTIFICAZIONE DEL PULEDRO (obbligatori).	
Codice Fiscale	Codice Aziendale rilasciato dalla ASL
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Il codice fiscale deve corrispondere a quello dell'Azienda a cui è stato rilasciato il codice ASL, dove sono ubicati la fattrice e il puledro per l'identificazione. Nel caso in cui i predetti dati non corrispondano a quelli della BDN oppure l'ubicazione della fattrice in BDN non corrisponda a quella del puledro, la denuncia non può essere inserita nella banca dati del MASAF e non sarà neanche possibile inserirla on line. Il puledro non risulterà presente in BDN (VETINFO) e non potrà essere avviata l'istruttoria per l'identificazione ai fini dell'iscrizione al Libro genealogico di riferimento e al rilascio del passaporto.</i>	
Denominazione Azienda	
Indirizzo	Telefono
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI

DGPQAI – Pqai 6 - Libro genealogico del cavallo trottatore italiano

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Dichiarazione obbligatoria di destinazione finale del puledro (barrare la casella interessata)

macellazione

non destinato al consumo umano

(Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata, da parte dell'allevatore, l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento (art. 12 Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute). **Si ricorda che la destinazione dell'equide come "NON DPA" è irreversibile.**

PER IL PULEDRO VENGONO PROPOSTI, IN ORDINE DI PREFERENZA, I SEGUENTI NOMI - MASSIMO 17 CARATTERI COMPRESI SPAZI ED EVENTUALE AFFISSO -

(Nel caso in cui nessuno dei nomi proposti sia idoneo, si provvederà d'ufficio all'attribuzione del nome)

1		3	
2		4	

ALLEGA:

- quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 96,00 (**entro 30 giorni dall'evento**) tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con specifica della causale di versamento, anno di nascita puledro e nome della fattrice; sulla quietanza deve risultare il **visto di esecuzione** da parte dell'Istituto cassiere. Nel caso in cui il versamento sia effettuato utilizzando l'home banking, nella quietanza inviata a questa Amministrazione dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo **numero definitivo** di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN) e della **data di riscossione**;
- quietanza del versamento dell'importo **onnicomprensivo dovuto di € 191,00 (€ 96,00 + € 95,00)**. Detto importo deve essere versato, secondo le modalità indicate nel punto precedente, **qualora la denuncia di nascita fosse inviata successivamente al termine di 30 giorni dall'evento e, comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita. Si precisa che in detti casi il cavallo anche se dichiarato dall'allevatore come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà d'ufficio dichiarato NON DPA. In caso di invio oltre il sessantesimo giorno dall'evento la denuncia di nascita non può essere accettata e sarà archiviata agli atti del MASAF con le conseguenze indicate nella circolare degli adempimenti**;
- modello di iscrizione all'Albo allevatori. Deve essere inviato unitamente alla denuncia di nascita solo nel caso in cui il soggetto denunciante non sia già iscritto all'Albo. Nel caso in cui la fattrice sia importata definitivamente, se il proprietario non è già iscritto all'Albo Allevatori, il modello di iscrizione all'Albo deve essere allegato all'istanza di importazione**;
- copia del documento**, in corso di validità, del sottoscrittore (DPR 445/2000, art. 38 co. 3);
- "scheda del registro stalla"** scaricata da VETINFO e il TRACES attestanti il rientro o l'arrivo della fattrice in Italia. Detta documentazione deve essere allegata se la fattrice è stata inseminata all'estero e negli altri casi indicati nella circolare adempimenti;
- originale del certificato di intervento fecondativo (CIF)**. Si ricorda che il termine ultimo di invio del CIF è il **31 ottobre** dell'anno di nascita del puledro (v. normativa e circolare degli adempimenti degli allevatori). **La denuncia di nascita dovrà essere inviata esclusivamente per posta raccomandata nel caso in cui sia allegato alla denuncia l'originale del CIF**. In caso di documentazione incompleta, la pratica verrà archiviata agli atti del MASAF e il puledro, allo stato, non potrà essere iscritto al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Si rammenta e ribadisce che è obbligatorio:

- **specificare sia il luogo dove è nato e si trova il puledro con la fattrice, sia il luogo, che potrà essere diverso da quello di nascita, in cui si trova il puledro insieme alla fattrice ai fini dell'invio del veterinario incaricato dal MASAF di effettuare l'identificazione sotto la madre. In entrambi i casi il codice fiscale deve corrispondere a quello dell'Azienda a cui è stato rilasciato il codice ASL, dove sono ubicati la fattrice e il puledro. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate con la BDN, il codice ASL non sia riconducibile al codice fiscale corretto, la denuncia non può essere inserita in banca dati, il puledro non risulterà presente in BDN (VETINFO) e non potrà essere avviata l'istruttoria per l'identificazione, l'iscrizione al Libro genealogico di riferimento e per il rilascio del passaporto. L'ubicazione deve, inoltre, corrispondere a quella indicata nella BDN per la fattrice;**
- **informare gli Uffici del MASAF di eventuali spostamenti della fattrice e del puledro.**

Data

Firma del Proprietario/Comproprietario

(leggibile e per esteso)